



Comune di Tarquinia

Provincia di Viterbo

ENTE CAPOFILA DEL DISTRETTO SOCIALE VT2

Comuni di Tarquinia, Tuscania, Montalto di Castro, Canino, Monte Romano, Piansano, Cellere, Arlena di Castro e Tessennano

AVVISO PUBBLICO

**PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI UTENTI INTERESSATI A PARTECIPARE AI SERVIZI VACANZA IN FAVORE DI MINORI CON DISABILITÀ
ANNO 2026
IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. Lazio n. 168 del 26/03/2026**

Recepite:

- la D.G.R. 19 dicembre 2024, n. 1121 recante: *“Nuova disciplina per l'organizzazione e realizzazione dei servizi per la vacanza in favore delle persone con disabilità e con disagio psichico di cui all'art. 29, della L.R. 11/2016”*;
- la Deliberazione Giunta n. 168 del 26/03/2026 ad oggetto: *“Disciplina del servizio per la vacanza destinato ai minori con disabilità di cui all'art. 29 della l.r. 11/2016. Integrazione alla deliberazione di Giunta regionale 19 dicembre 2024, n.1121”*;

Considerato che con Deliberazione di Giunta n. 168 del 26/03/2026 la Regione Lazio ha assegnato al Distretto VT2 la somma di € 6.843,00 per le spese relative ai soggiorni estivi per minori con disabilità;

Richiamati:

- la Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 1 del 06 Giugno 2025 con la quale è stata approvata la Convenzione per la gestione associata dei Servizi Sociali, sottoscritta dai Sindaci del Distretto VT2 in data 06/06/2025;
- la Determinazione del Responsabile Settore 3 - Servizi Sociali e Servizi Scolastici, Pubblica Istruzione - n. 418 del 19/03/2026 ad oggetto: *“D.G.R. n. 1121/2024. Servizi vacanza in favore delle persone con disabilità e con disagio psichico - art. 29, L.R. 11/2016. Appr. avviso pubblico e mod. domanda per individuazione degli utenti interessati. Anno 2026”*;
- gli esiti dei confronti di integrazione sociosanitaria tra la ASL VT e i Distretti sociali dell'ambito di Viterbo con i quali sono state concordate e definite le modalità di realizzazione dei servizi per la vacanza in favore delle persone con disabilità e con disagio psichico, nelle more della sottoscrizione del relativo accordo di programma e addendum;

Considerato che si intende procedere all'individuazione dell'utenza da ammettere alla successiva valutazione dell'UVMD, al fine di costituire un elenco degli ammessi ai soggiorni estivi per minori con disabilità del medesimo Distretto;

Stabilito che la ASL Viterbo definirà, di concerto con l'Ufficio di Piano del Distretto VT2, il budget e l'accordo di ripartizione delle spese per tale progetto per l'anno 2026;

Dato atto che in fase di presentazione della domanda, il richiedente dovrà specificare la modalità di soggiorno scelta, tra quelle previste nell'allegato “A” alla DGR Lazio n. 168 del 26.03.2026, come da modello di domanda allegato al presente Avviso;

Considerato che il rapporto operatori/utenti e la suddivisione in gruppi dei partecipanti saranno determinati dall'UVMD, tenendo conto del progetto riabilitativo individuale e/o del piano assistenziale individualizzato;

Vista la Determinazione n. 577 del 21/04/2026 del Comune di Tarquinia, in qualità di Capofila del Distretto VT2, relativa all'approvazione del presente Avviso pubblico e dei relativi allegati;

SI RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l'individuazione degli utenti interessati a partecipare ai soggiorni estivi per minori con disabilità – anno 2026.

ART. 1 – Finalità e destinatari del servizio.

Secondo quanto previsto all'art. 1 della DGR 1121/2024, la finalità del servizio è quella di *“...valorizzare, oltre alla importante componente terapeutica riabilitativa, anche l'aspetto del tempo libero della persona favorendone, attraverso esperienze in contesti diversi e stimolanti, il benessere, l'integrazione sociale, lo sviluppo di capacità adattive, la crescita relazionale e l'autonomia riducendo, al tempo stesso, il rapporto di stretta dipendenza dal nucleo familiare e dalla*

struttura e/o altro servizio fruito. Il servizio per la vacanza si inquadra, in integrazione con gli altri interventi assistenziali, nel più ampio progetto individuale di presa in carico unitaria della persona e valutazione multidimensionale del bisogno, facilita il raggiungimento degli obiettivi generali del Piano individuale, di cui il progetto terapeutico/riabilitativo è parte essenziale, potenziandone l'efficacia."

In aggiunta alle finalità generali indicate al paragrafo 1 dell'Allegato A alla DGR 1121/2024, il servizio vacanza rivolto ai minori con disabilità persegue i seguenti obiettivi specifici, connessi alla fase evolutiva:

- sviluppo delle autonomie personali e delle competenze adattive in contesti non familiari e non terapeutici;
- promozione dell'inclusione con i pari non in condizione di disabilità, mediante la partecipazione a servizi ordinari (centri ricreativi, colonie, campus sportivi). Le pari opportunità devono essere garantite attraverso l'impiego degli accorgimenti adeguati alle necessità di sostegno del minore e rispondenti agli "accomodamenti ragionevoli";
- continuazione, in contesto esperienziale diverso, degli obiettivi terapeutici/riabilitativi del Piano Terapeutico Riabilitativo Individuale (PTRI) o del Progetto di Vita Individuale Personalizzato e Partecipato di cui al D.Lgs. 62/2024;
- sostegno alla famiglia come contesto di cura primario, con particolare attenzione alle situazioni di disabilità grave (art. 3, comma 3, L. 104/92 e gravissima e di minori con doppia diagnosi;
- sollievo in termini di "alleggerimento temporaneo" dell'impegno assistenziale e di cura familiare, ed "emotivo";
- prevenzione dell'isolamento sociale nei periodi di sospensione delle attività scolastiche e dei servizi diurni.

I destinatari del servizio sono i minori con disabilità (dai 0 ai 17 anni di età), residenti in uno dei Comuni del Distretto sociale VT2, in possesso del verbale ex Legge 104/1992 ai sensi del comma 1, o del comma 3 (connotazione di gravità) dell'art. 3 della Legge.

I destinatari dovranno essere in carico, da almeno 6 mesi, ai servizi socio sanitari, salvo un termine minore valutato congruo dai servizi per la rispondenza della progettualità del servizio per la vacanza agli obiettivi terapeutici/riabilitativi e di inclusione.

Sono incluse anche le persone con disabilità che già usufruiscono di servizi in regime residenziale, semiresidenziale e non residenziale, nonché i minori con disagio psichico in carico ai servizi di Neuropsichiatria infantile.

ART. 2 – Durata e tipologie organizzative del servizio

I servizi per la vacanza oggetto di compartecipazione regionale devono avere una durata massima di 8 giorni in un anno (8 giorni/7 notti) e possono essere fruiti in continuità o anche nella forma di vacanza breve (weekend o gite giornaliere) da svolgersi nel periodo dell'anno compreso tra giugno e ottobre, sempre in coerenza con gli obiettivi specifici della progettualità individuale.

I distretti socio sanitari e la ASL Viterbo potranno pianificare una durata maggiore del servizio per la vacanza rispetto agli 8 giorni stabiliti, solo in caso di risorse proprie aggiuntive disponibili e dopo aver soddisfatto tutte le istanze di partecipazione per i quali è intervenuta la positiva valutazione in merito in UVMD.

a) Servizio Vacanza Breve Assistito (punto 4.1 della D.G.R n. 168/2026):

- gite di una sola giornata, senza pernottamento ma comprensive del pasto, per partecipare ad eventi artistici, culturali, sportivi, per conoscere itinerari e luoghi di particolare interesse dal punto di vista artistico/naturalistico, con presenza di operatori per le prestazioni di accompagnamento ed assistenza necessarie – Contributo regionale massimo di compartecipazione riconosciuto: fino a € 35,00 per minore per giornata;
- weekend, con uno o due pernottamenti, in località di interesse turistico e/o culturale. È possibile che il servizio per la vacanza breve si realizzi con tappe in più località, con presenza di operatori per le prestazioni di accompagnamento ed assistenza – Contributo regionale massimo di compartecipazione riconosciuto: fino a € 60,00 per minore per giornata.

Con riferimento alle persone con disabilità gravissime, con bisogni complessi, per favorire l'adattamento al contesto di realizzazione dei servizi per la vacanza e conseguire, in modo efficace, gli obiettivi propri dell'intervento, è raccomandata secondo i desideri della persona e quanto indicato nel progetto individualizzato, la fruizione in continuità.

b) Servizio Vacanza di Gruppo Tradizionale Assistito (punto 4.2 della D.G.R n. 168/2026):

Il servizio per la vacanza di gruppo tradizionale è la tipologia organizzativa che meglio interpreta le finalità inclusive e socializzanti del servizio previste dalla legge regionale 11/2016 sempre in sintonia con quanto previsto nel progetto individualizzato.

Il gruppo dei partecipanti deve essere, il più possibile omogeneo, tenendo conto dell'età, del grado di autonomia, dei desideri, degli interessi e delle attitudini personali dei singoli partecipanti. Dovrà essere tendenzialmente preservata la composizione di gruppi già strutturati per specifici contesti; ciò favorirà, grazie anche al rapporto consolidato con gli operatori, la continuità delle attività e la verifica diretta degli esiti assistenziali in contesti diversi da quelli abituali. Tale tipologia organizzativa del servizio per la vacanza, realizzata in strutture ricettive accessibili alle persone con disabilità

(alberghi, agriturismi, villaggi, residence, case vacanza), secondo la normativa vigente, prevede l'accompagnamento e l'assistenza da parte di operatori qualificati.

Contributo regionale massimo di compartecipazione riconosciuto: fino a € 50,00 per minore per giornata.

Gli utenti destinatari di contributi da parte dei servizi socio sanitari per interventi di assistenza domiciliare alla persona (DGR 223/2016 e s.m.i. - modalità indiretta), durante il periodo del servizio per la vacanza, riceveranno le prestazioni di assistenza, secondo la progettualità individuale, dagli operatori individuati, per tutto il gruppo partecipante, dal soggetto gestore del servizio stesso.

c) Servizio Vacanza Inclusivo nei CRE (punto 4.3 - D.G.R. n. 168/2026)

Tipologia specifica per i minori, non prevista nell'Allegato A alla DGR 1121/2024. Il servizio, quale ulteriore opportunità di scelta, si realizza, sempre previa valutazione dei competenti servizi per le finalità terapeutiche/riabilitative, mediante la partecipazione del minore con disabilità a un Centro Ricreativo Estivo (CRE) ordinario, con l'affiancamento di un operatore dedicato impiegato nelle funzioni di assistenza.

Contributo regionale massimo di compartecipazione riconosciuto fino a € 70,00 per minore per giornata.

d) Servizio Vacanza Individuale Assistito (punto 4.4 - D.G.R. n. 168/2026)

I servizi per la vacanza in forma individuale per persone con disabilità sono percorsi personalizzati progettati sulla base dei bisogni, delle capacità e degli interessi della singola persona. Prevedono il supporto di operatori qualificati e mirano a favorire il benessere, l'inclusione sociale, lo sviluppo delle autonomie personali e la partecipazione ad attività ricreative, culturali e relazionali, in un contesto sicuro e adeguato.

Contributo regionale massimo di compartecipazione riconosciuto: fino a € 60,00/die per vitto e alloggio del minore.

e) Servizio Vacanza Multifamiliare Assistito (punto 4.5 - D.G.R. n. 168/2026)

Il servizio per la vacanza multifamiliare assistito è attuabile, in via sperimentale, e sulla base della programmazione finanziaria delle risorse eventualmente disponibili per questa specifica tipologia organizzativa.

Un modello sperimentale, innovativo, che valorizzando il ruolo delle associazioni di familiari, la rete di prossimità e le iniziative di auto mutuo aiuto, consente di realizzare occasioni di socializzazione e svago per le persone con disabilità, di condivisione dei momenti di sollievo e confronto per le famiglie e di cogestione del bisogno assistenziale da parte dell'operatore/degli operatori professionale/i presenti per tutto il periodo interessato.

Il servizio può realizzarsi in appartamenti o strutture alloggiative che consentano una breve esperienza di coabitazione e di esercizio delle autonomie personali.

Contributo regionale massimo di compartecipazione riconosciuto: fino a € 60,00 per minore per giornata

I servizi sociali e/o sanitari che hanno in carico l'utente e che lo seguono regolarmente esprimono un parere preliminare, da allegare alla richiesta, sulla necessità che la persona con disabilità fruisca del servizio per la vacanza nella modalità organizzativa specificata.

In caso di richiesta di soggiorno ai sensi dell'art. 2 lettere d), e) della D.G.R. n. 1121/2024, oltre al parere preliminare la richiesta dovrà contenere un progetto dettagliato che sarà oggetto di valutazione dell'UVMD.

L'operatore professionale che assiste e accompagna l'utente/gli utenti dovrà attenersi al progetto valutato dall'UVMD, essendo responsabile della sua corretta attuazione. Il risultato di tali attività sarà verificato dal responsabile terapeutico e dal case manager del PAI, attraverso l'avvenuto raggiungimento o meno degli obiettivi previsti nel progetto. La presenza dell'operatore professionale assicurerà oltre alle prestazioni di assistenza necessarie anche il sollievo alla famiglia nel caso in cui la stessa partecipi.

Con riferimento al costo dell'operatore di assistenza, si specifica che:

- 1) per gli utenti in assistenza indiretta, la famiglia può utilizzare l'operatore contrattualizzato, mantenendo il diritto al contributo erogato dal distretto socio sanitario;
- 2) nel caso in cui ci si avvalga, per le prestazioni di assistenza, di personale professionale individuato dalla ASL, i relativi oneri sono a carico del SSR;
- 3) nei casi in cui l'operatore non è conosciuto dai servizi e non è remunerato con fondi pubblici, se è qualificato, l'UVMD può autorizzarlo ed assumerne la spesa; se non è qualificato, o con qualifica non idonea, il costo resta a carico della famiglia;
- 4) nel caso di compresenza, nel periodo del servizio, sia dell'assistente personale di fiducia che dell'operatore individuato dalla ASL, è rimborsato solamente il costo di un operatore. In fase di presentazione della domanda, il richiedente dovrà scegliere una sola tipologia di soggiorno estivo tra quelle sopra elencate e descritte, indicandolo sullo specifico modulo (Modulo di domanda) e compilando gli eventuali dati richiesti.

ART. 3 – Livello assistenziale (art. 5.3 – D.G.R. n. 1121/2024 e art. 6 - D.G.R. n. 168/2026)

Il livello assistenziale sarà stabilito in sede di UVMD, secondo criteri di appropriatezza e congruità.

Il rapporto operatore/utente rispetto a quattro livelli assistenziali, riportato di seguito, è riferito all'intera equipe e non è, quindi, da intendersi come rapporto da assicurare nell'arco delle 24H:

- Livello assistenziale basso: Rapporto operatore / utente 1:3: Minori autonomi nella cura personale, in grado di comunicare efficacemente. Applicabile principalmente ai minori in condizioni di disabilità fisica lieve o sensoriale compensata
- Livello assistenziale medio: Rapporto operatore / utente 1:2: Minori parzialmente autonomi o con difficoltà comunicative moderate. Minori in condizione di disabilità intellettiva lieve-media, DSA con comunicazione funzionale
- Livello assistenziale alto: Rapporto operatore / utente 1:1: Minori con significativa dipendenza assistenziale o con comunicazione molto limitata. Condizione di disabilità intellettiva grave, pluridisabilità
- Livello assistenziale altissimo: Rapporto operatore / utente 2:1: Minori non autonomi, con bisogni assistenziali complessi o comportamenti a rischio. Condizione di disabilità gravissima, patologie neuromuscolari severe, disturbi gravi del comportamento

ART. 4 – Strutture e luoghi di realizzazione del servizio (art. 5.4 – D.G.R. n. 1121/2024 e art. 5 - D.G.R. n. 168/2026)

I servizi per la vacanza dovranno svolgersi nello Stato italiano.

Le strutture ricettive (alberghi, villaggi, agriturismi, residence, ecc.), devono essere ubicate in località (marine, montane, collinari, lacuali o altro) distanti, di norma, non oltre 400 km dal luogo di partenza, turisticamente attrezzate accessibili ed adeguate alle esigenze dei partecipanti, con particolare riguardo alle persone con una disabilità grave e/o complessa.

Le abitazioni private, se adibite saltuariamente a fini ricettivi, potranno essere considerate sede di realizzazione dei servizi per la vacanza, purché rispondenti alle esigenze della persona e comunque in grado di fatturare i costi relativi.

In aggiunta ai requisiti generali indicati al paragrafo. 5.4 dell'Allegato A alla DGR 1121/2024 sopra riportate, le strutture ricettive che accolgono minori con disabilità devono possedere i seguenti requisiti specifici:

- essere in regola con le normative nazionali e regionali in materia di sicurezza e accoglienza di minori (autorizzazioni prefettizie ove richieste);
- assenza totale di barriere architettoniche e sensopercettive in tutti gli spazi e completa fruibilità degli stessi;
- disponibilità e fruibilità di spazi dedicati ad attività educative e ludico-riabilitative (sala giochi, area all'aperto);
- personale della struttura ricettiva formato sulle procedure di primo soccorso e con esperienza nell'accoglienza di persone in condizione di disabilità;
- presenza di un presidio medico o di un medico reperibile entro 30 minuti dalla struttura;
- per le strutture marine: spiaggia attrezzata accessibile e fruibile (es. sedie job, carrozzine mare, scivoli di accesso al mare, personale di assistenza, bar, ristoranti, cabine, docce, area giochi, ecc.);
- per le strutture con piscina: assenza di barriere e disponibilità di sollevatori o ausili per l'accesso all'acqua.

ART. 5 – Graduatoria del contributo di compartecipazione regionale (art. 9 – DGR 1121/2024 e art. 7 DGR 168/2026)

L'entità del contributo di compartecipazione regionale è riconosciuta in base all'ISEE sociosanitario della persona con disabilità.

Alla domanda dovrà essere allegata la DSU - ISEE in corso di validità, in caso di mancata presentazione, sarà applicata la fascia più bassa del contributo di compartecipazione.

Di seguito, la tabella riepilogativa delle fasce ISEE sociosanitario sulla base delle quali determinare la percentuale di compartecipazione regionale, per ciascuna delle tipologie del servizio:

VALORE ISEE	PERCENTUALE DI COMPARTECIPAZIONE
< 13.000 euro	100% del massimale
13.000 euro - 24.000 euro	90% del massimale
24.000 euro - 35.000 euro	80% del massimale
35.000 euro - 47.000 euro	70% del massimale
47.000 euro - 60.000 euro	60% del massimale
> 60.000 euro	50% del massimale

Ai fini del riconoscimento del rimborso, si specifica che:

- non può essere riconosciuta una spesa di importo superiore al limite massimo indicato dal Regolamento regionale come contributo forfettario giornaliero per utente;
- le spese inerenti al servizio per la vacanza devono essere, prioritariamente, documentate con fattura (solo occasionalmente scontrino/ricevuta fiscale, per importi contenuti) intestata all'utente;
- la rendicontazione delle spese va effettuata in relazione alla spesa giornaliera sostenuta nel corso della durata del servizio per la vacanza;
- le spese devono essere congrue al servizio per la vacanza, prioritariamente destinate al vitto, alloggio e trasporto, quest'ultimo può essere giustificato con biglietti per autobus (da produrre), ricevute acquisto carburanti (le stesse devono contenere la ragione sociale, il timbro e la firma del gestore, la data e l'importo) e, per entità contenute, a spese accessorie es. biglietti di ingresso ad eventi (da produrre) ecc.

L'utente beneficiario deve richiedere alla struttura recettiva la fattura relativa all'importo versato iva inclusa. Nella fattura intestata a suo nome deve essere indicato distintamente anche l'importo relativo alle spese di vitto, alloggio, trasporto, assicurazione dell'operatore.

I contributi saranno erogati agli utenti richiedenti per intero, oppure in caso di insufficienza dei fondi in misura proporzionale sino all'esaurimento dei fondi disponibili.

ART. 6 – Modalità di presentazione delle Domande

Le domande di ammissione dovranno pervenire al Comune di residenza che, a seguito di verifica sulla correttezza della documentazione inviata e del possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, provvederà a trasmetterle all'Ufficio di Piano presso il Comune di Tarquinia. Successivamente l'UVMD, procederà alla valutazione delle istanze e alla definizione della graduatoria degli ammessi e del numero di operatori in rapporto agli utenti.

ART. 7 – Costituzione dell'elenco degli ammessi al beneficio

L'UVMD provvederà alla costituzione di un elenco distrettuale degli ammessi in base alla valutazione multidimensionale effettuata da professionisti sociali e sanitari.

L'elenco elaborato dalla suddetta UVMD sarà poi pubblicato sul sito del Distretto <https://distrettovt2.comune.tarquinia.vt.it/it-it/home> e sul sito istituzionale del Comune di Tarquinia, capofila del Distretto sociale VT2.

ART. 8 – Rinuncia da parte del richiedente

La rinuncia al soggiorno deve essere comunicata per iscritto e tempestivamente dal richiedente ed inviata all'Ufficio di Piano del Distretto VT2.

Le rinunce tardive costituiranno motivo di esclusione ai soggiorni futuri, ad eccezione dei casi di gravi e comprovati impedimenti (gravi problemi di salute, lutti, ecc.)

ART. 9 – Motivi di esclusione

Saranno escluse le domande:

- non compilate correttamente ed in ogni parte;
- carenti degli allegati richiesti;
- carenti del protocollo della DSU rilasciato da INPS;

ART. 10– Termini e modalità di presentazione delle domande

La domanda di ammissione, che avrà valore di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dovrà pervenire al Comune di residenza ed essere compilata su apposito modulo allegato al presente Avviso.

La domanda può essere presentata direttamente dall'utente/genitore/caregiver/ADS/Tutore, oppure su proposta dei servizi sociali o sanitari territoriali, inclusi i Centri di Salute Mentale (CSM), nell'ambito del progetto individualizzato della persona.

Il modulo di domanda sarà anche disponibile presso:

- l'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di residenza
- il sito istituzionale del Comune di Tarquinia, Ente Capofila del Distretto sociale VT2
- il sito istituzionale del Distretto sociale VT2
- Il PUA Asl distrettuale

La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, al protocollo del Comune di residenza entro e non oltre **le ore 13.00 del giorno 22/05/2026** secondo le seguenti modalità:

- consegnata a mano
- tramite invio PEC all'indirizzo PEC del Comune di residenza recante nell'oggetto del messaggio la dicitura "DOMANDA DI AMMISSIONE SOGGIORNI ESTIVI MINORI D.G.R. LAZIO n. 168/2026 – Distretto sociale VT2"

Ai fini dell'ammissione al beneficio farà fede la data e l'ora di registrazione della domanda al protocollo generale del Comune Capofila: non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine stabilito.

Alla domanda, compilata e firmata, dovranno essere allegati i documenti di seguito elencati:

- 1) Copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità del beneficiario e del richiedente;
- 2) Certificazione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dallo specialista del S.S.N. circa l'idoneità dell'utente alla partecipazione al soggiorno estivo (vedi nota esplicativa alla domanda di ammissione);
- 3) Copia del verbale di riconoscimento dell'handicap in condizione di gravità, ai sensi della legge n. 104/92, art. 3, co. 1 e 3;
- 4) Il parere preliminare dei servizi sociali e sanitari
- 5) il progetto dettagliato, in caso di richiesta di soggiorno ai sensi dell'art. 2 lettere d), e) della D.G.R. 1121/2024
- 6) Attestazione ISEE in corso di validità

Potranno essere effettuati controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e la congruità del modello ISEE rispetto allo stato di famiglia.

RESPONSABILE DEL DISTRETTO VT2
Dott.ssa Catia MARIANI